APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 138/15 DEL 27 LUGLIO 2015
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO IP.AS.VI. DI TORINO

Linee guida per la contrattazione integrativa a livello di ente per i dipendenti del Collegio Provinciale IPASVI DI TORINO

1. La contrattazione integrativa a livello di ente si svolge tra il Collegio e le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Comparto (contratto enti pubblici non economici) (art. 8 CCNL 16.2.1999).

Essa è necessaria sia per la regolamentazione delle materie demandate dalla contrattazione nazionale alla contrattazione a livello di ente, sia per la disciplina del fondo di ente per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle aree A B e C, la cui costituzione è obbligatoria (art. 31 CCNL 16.2.1999).

La contrattazione deve essere attivata separatamente per l'area professionisti e l'area dirigenti, qualora il Collegio abbia dipendenti appartenenti a tali diverse aree.

2.1 La costituzione del fondo di ente per i trattamenti accessori va effettuata secondo le norme vigenti nell'anno della sua istituzione, incrementando poi il fondo negli anni successivi con le integrazioni disposte dai vari contratti nazionali.

Via Stellone n. 5 – 10126 TORINO
Tel. 011.663.40.06 – Fax. 011.663.66.01

2.2 Una volta costituito il fondo la contrattazione integrativa a livello di Ente è necessaria per disciplinare l'utilizzo del fondo medesimo; l'art. 32 dl C.C.N.L. 16.2.1999 indica gli utilizzi prioritari comunque finalizzati a promuovere miglioramenti dell'efficienza dell'Ente:

- Erogazione di compensi diretti ad incentivare la produttività.
- Finanziamento di sistemi di turnazione.
- Finanziamento di passaggi economici nell'ambito di ciascuna Area.
- Incentivazione alla mobilità del personale.
- Erogazione di compensi per specifiche responsabilità, rischi, disagi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro, reperibilità.
- Erogazione di compensi correlati al merito individuale.

Senza comunque escludere altre tipologie di utilizzi purché finalizzate al miglioramento dell'efficienza.

2.3 I compensi per lavoro straordinario nella prima attuazione del fondo incentivazione del D.P.R. 43/90 entravano sia nel computo dell'ammontare del fondo sia del suo utilizzo. Con il Contratto 16-2-1999 sia lo stanziamento che l'utilizzo per il lavoro straordinario è stato enucleato dal fondo e pertanto quantomeno gli Enti che hanno istituito il fondo dopo il 1999 devono operare in questa direzione.

2.4 I contratti collettivi nazionali successivi hanno previsto ulteriori utilizzi tra i quali, obbligatorio, l'erogazione dell'indennità di Ente (art. 26 C.C.N.L. 9 ottobre 2003) e, facoltativo, l'indennità di posizione organizzativa (art. 16 C.C.N.L. 1.10.2007).

Via Stellone n. 5 – 10126 TORINO
Tel. 011.663.40.06 – Fax. 011.663.66.01